OGGETTO: Condizioni generali della prestazione per la partecipazione a procedura negoziata, di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'Orto Botanico di San Colombo in Barisciano per l'anno 2017 – CIG ZA41D8E871.

Art. 1 – Ambito applicativo

Il presente allegato ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nella presente procedura negoziata.

Art. 2 – Normativa di riferimento

La prestazione del servizio in oggetto trova disciplina nell'Avviso di manifestazione di interesse, pubblicato all'albo pretorio dell'Ente Parco; nel D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 2. lett. b; nel Codice Civile; nella lettera di invito e nelle disposizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 alla lettera di invito.

Art. 3 – Affidamento del servizio

La prestazione potrà essere eseguita solo se preceduta da comunicazione formale firmata dal Direttore dell'Ente, contenente l'esatta indicazione degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell'oggetto della procedura.

L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente nell' All_4.

Art. 4 – Oggetto del servizio

Il servizio oggetto della presente procedura riguarda:

- Manutenzione del verde;
- Pulizia dei vialetti;
- Manutenzione delle infrastrutture presenti nell'Orto Botanico;
- Controllo e reintegro del livello delle cisterne di acqua per l'irrigazione;
- Tutto quanto necessario a garantire il mantenimento in vita delle collezioni botaniche (composte principalmente da piante spontanee), il decoro e la sicurezza del giardino.

Art. 5 – Adempimenti e obblighi nella prestazione del servizio

Il servizio in oggetto è descritto dettagliatamente nel capitolato (All.5) contempla la prestazione delle seguenti attività:

- Controllo del funzionamento e Manutenzione ordina dell'impianto idrico e di irrigazione;
- Potatura a forma delle siepi di bosso e di lavanda;

- Eliminazione infestanti da tutta l'area (vialetti, siepi, scarpata lati scalinata) tramite estirpazione o zappatura manuale.
- Sfalcio dell'erba con decespugliatore: scarpata, giardino del Piccolo Parco, aree circostanti il monastero, aree circostanti il vivaio.
- Sarchiatura o zappatura delle aiuole.
- Eliminazione/potatura delle parti secche delle piante coltivate.
- Potatura e legatura delle pianti rampicanti.
- Controllo livello acqua nelle cisterne ed eventualmente reintegro della stessa tramite prelievo Fonte Vedice con propri mezzi.
- Annaffiatura manuale, dove e quando necessario, dell'orto, dell'aiuola scientifica e del vivaio.
- Piantumazione per il completamento delle collezioni scientifiche e sostituzione delle piante morte secondo le indicazioni del personale del CRFA..
- Spollonatura delle piante d'alto fusto dove necessario ed eliminazione rami secchi o pericolosi.
- Pulitura quotidiana da carte, bottiglie, rifiuti e materiale di risulta ed altro di aiuole ed aree verdi.
- Concimazione dove necessario e reintegro di terriccio dove necessario (con fornitura di concime e terriccio).
- Prima e durante l'inverno: operazioni varie, ove necessario, di difesa delle piante coltivate dalla neve e dal gelo nell'orto e in vivaio e di ricovero delle attrezzature e messa in sicurezza dell'impianto idraulico.
- Raccolta di semi dalle piante coltivate nell'Orto.
- Custodia e controllo della collezione di manufatti nelle aiuole.
- Trattamenti antiparassitari.
- Semina nell'Hortus Conclusus di semi forniti dall'Ente.
- Altre lavorazioni eventualmente necessarie per il mantenimento in buono stato delle collezioni viventi e degli allestimenti, su indicazioni dei tecnici dell'Ente Parco.

Art. 6 – Luogo di prestazione del servizio

Il luogo di esecuzione della prestazione in oggetto è l'Orto Botanico San Colombo sito presso la sede del Centro ricerche Floristiche dell'Appennino (Monastero San Colombo) in via provinciale km 4,2 Barisciano (AQ)**.**

Art. 7 – Durata della prestazione del servizio

L'affidamento del servizio avrà durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, e decorrerà dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 8 – Varianti

E' facoltà dell'Ente introdurre, nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'aggiudicatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Sono fatte salve le modifiche per cui si renda necessario il ricorso all'applicazione della normativa relativa al "quinto d'obbligo" che disciplina i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d'obbligo del prezzo d'appalto pattuito per i contratti di lavoro, forniture e servizi.
L'aggiudicataria del servizio non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dall'Ente.

Art. 9 – Pagamenti

Per quanto attiene ai termini di pagamento, l'importo di aggiudicazione verrà liquidato a favore dell'aggiudicatario con cadenza quadrimestrale, previo accertamento della rispondenza del servizio prestato in termini di qualità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dietro presentazione di idonea documentazione contabile.
Per quanto attiene alle modalità di pagamento, il contraente, in base alla vigente normativa, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - ex art. 3 della legge 136/2010.
In particolare si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato - entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o nel caso di conti correnti esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica - nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L'aggiudicatario si obbliga a riportare in ogni documento amministrativo e contabile il Codice C.I.G. ZA41D8E871 e la dicitura "*prestazione del servizio di manutenzione dell'Orto Botanico di San Colombo in Barisciano per l'anno 2017".*
Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.
Si comunica che il mandato di pagamento relativo alla fornitura verrà trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, alla Banca Popolare Dell'Emilia Romagna – sezione di L'Aquila – Banca Tesoriera dell'Ente - che provvederà, entro tre giorni lavorativi, al pagamento.
Ogni pagamento, richiederà un costo bancario a carico del beneficiario del mandato - così come previsto dall'art. 34 Comma 1° del DPR 97/03 - come di seguito riportato pari a € 1,10.

Art. 10 – Penali in caso di inadempimento

Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre l'immediata risoluzione del contratto stesso.
In corso di prestazione del servizio, se l'Ente dovesse rilevare la mancata rispondenza del servizio fornito a quanto concordato con l'aggiudicatario, l'Ente provvederà a mezzo raccomandata A.R. alla contestazione della mancata corrispondenza agli standard qualitativi e quantitativi concordati con l'aggiudicatario del servizio.
Qualora, entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera raccomandata A.R., l'aggiudicatario non trasmetta all'Ente Parco adeguate e comprovate giustificazioni circa la difformità o il ritardo nell'espletamento della prestazione contestati, l'Ente Parco potrà disporre l'immediata risoluzione del contatto.
In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni, dalla ricezione della lettera A.R. di cui sopra per ottemperare all'inadempimento o al ritardo contestato, sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1‰ dell'importo di aggiudicazione.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie e straordinarie, come da offerta dell'aggiudicatario, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità dell'aggiudicatario del servizio tale da ingenerare un aggravio a carico dell'Ente, potrà essere applicata una penale a carico dell'aggiudicatario, pari all'1‰ del valore dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R.
Il recupero delle suddette penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, di cui al successivo art. 12, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 11 – Risoluzione e Recesso

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata all'aggiudicatario del servizio, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l'importo della garanzia definitiva di cui al successivo art. 12, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di:

- fallimento dell'aggiudicatario;
- subappalto del contratto;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- nelle altre ipotesi previste dal presente contratto.

Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R.

Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l'aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavviso.

Dalla data di efficacia del recesso l'aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso da parte dell'Ente, quest'ultimo terrà indenne l'aggiudicatario delle prestazioni rese a regola d'arte.

Art. 12 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva in conformità a quanto stabilito dal Codice dei contratti, ovvero pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva può essere ridotta del 50% qualora l'impresa documenti il possesso della certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La garanzia deve essere costituita con:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione contemplata dall'art. 1957, c. 2 del codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria;
- alla polizza assicurativa;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti.

Art. 13 – Contratto

Per la stipula dei contratti si osservano le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il contratto può essere stipulato attraverso corrispondenza commerciale/lettera d'ordine, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali, o nella forma scrittura privata, con addebito a carico dell'aggiudicatario delle eventuali spese contrattuali - spese di bollo, scritturazione, registrazioni del contratto - nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, delle conseguenti spese notarili.

Art. 14 – Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più

vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Art. 15 – Sub-appalto e cessione del contratto

Il sub-appalto è vietato. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l'Ente Parco.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 16 – Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di L'Aquila.

Luogo e data .....

Timbro e Firma per accettazione

_____